

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PICARDO, NENCIONI, DINARO e TANUCCI NANNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1969

Servizio di medicina del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che presentiamo si propone di sanare una grave lacuna nella nostra legislazione del lavoro: la tutela fisico-psichica dei lavoratori. Questo problema prospettato già nei secoli precedenti da alcuni studiosi della materia è tuttavia ancora inadeguatamente considerato nonostante le indicazioni venute dall'ILO ed i suggerimenti venuti dalla CEE, di cui l'Italia fa parte come Stato membro.

Nel 1713 infatti il Ramazzini, in un suo studio sulle malattie dei lavoratori (*De morbis artificum diatriba*), asseriva « parecchie arti sono una sorgente di mali per coloro che le esercitano e gli infelici artefici trovando le malattie più gravi dove speravano di ricavare il sostegno della loro vita e delle loro famiglie, muoiono detestando l'ingrato mestiere ».

Da allora molti studi sono stati svolti e alcune leggi sono state adottate sul piano della prevenzione dei rischi del lavoro, ma siamo ancora lontani da una forma di tutela organica ed adeguata della salute dei lavoratori.

La medicina di fabbrica è ancora allo stato embrionale. Dirò di più: l'Italia è ancora inadempiente in questa materia rispetto alla Convenzione n. 112 adottata dall'ILO il 24 giugno 1959 sui servizi di medicina del lavoro nell'impresa; nè ha tenuto conto della raccomandazione emanata dalla Commissione economica della CEE adottata nel 1962, con la quale si mira ad indurre gli Stati membri a dare una disciplina giuridica alla medicina del lavoro nelle imprese.

Non v'è dubbio che le condizioni di lavoro oggi non solo non hanno perso l'originaria pericolosità, ma ne hanno accentuato il carattere tanto da rendere sempre più imperiosa la necessità dell'intervento dello Stato nei confronti di questo problema.

Alla meccanizzazione della prima rivoluzione industriale, che mise in evidenza i danni della macchina attraverso il fenomeno macroscopico degli infortuni e lo sfruttamento attuato attraverso orari di lavoro insopportabili a profitto del capitale privato, si aggiunge il fenomeno dell'automa-

zione, dei nuovi ritmi di lavoro, delle linee di lavorazione, dei cottimi esasperati, tutte cose che investono in pieno l'uomo lavoratore nella sua integrità fisiopsichica, menomandola spesso permanentemente.

È per tale motivo che noi riteniamo urgente l'intervento del legislatore in questa materia.

Ma c'è di più; in questa materia esistono impegni costituzionali dello Stato che rendono doverosi gli interventi sociali per prevenire ed eliminare per quanto possibile i rischi del lavoro e le loro conseguenze.

C'è innanzitutto nella Carta costituzionale, all'articolo 32, un impegno generale a tutelare la salute di tutti i cittadini: « La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti ». Questa posizione ci trova consenzienti in quanto essa rappresenta un aspetto generale dell'intervento dello Stato a garanzia di tutti i componenti della collettività.

Ma c'è un secondo impegno contenuto nella Carta costituzionale al quale il presente disegno si ricollega.

L'articolo 35 della Costituzione recita infatti: « La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni ». La tutela prevista da questo articolo ha dunque un aspetto poliedrico; infatti essa deve operare sul piano giuridico, sul piano economico, sul piano sociale, sul piano morale e spirituale e sul piano fisico-psichico.

Con questa norma la tutela del lavoro si caratterizza nella nostra Carta costituzionale, sottolineando con maggiore vigore il trattamento di maggiore e specifica protezione del lavoratore nella società italiana, in quanto protagonista e determinante del benessere economico e del progresso civile di tutta la collettività. Questa maggiore e più specifica protezione del lavoratore risponde al carattere sociale del nostro Stato e si evidenzia anche in relazione ad altri problemi di tutela.

Per tali considerazioni noi riteniamo urgente l'attuazione di questo impegno da parte dello Stato ad intervenire nella tutela

psico-fisica del lavoratore, come un impegno indifferibile: un impegno a migliorare la legislazione vigente, a colmare le lacune ed a predisporre continui adeguamenti.

I rischi del lavoro sono stati da tempo attentamente esaminati ed analizzati nella loro genesi e nelle loro conseguenze; leggi specifiche sono state adottate nel campo della prevenzione dei rischi del lavoro. Un Istituto, l'ENPI, ha come compito istituzionale la prevenzione degli infortuni. Ma ci accorgiamo che tutta la normativa deve essere perfezionata, adeguata e aggiornata ai nuovi sistemi di produzione e di organizzazione del lavoro. Ancora troppo spaventosa l'incidenza degli infortuni sia in campo agricolo che in campo industriale. Ciò vuol dire che non abbiamo ancora aggredito in maniera adeguata questa realtà dolorosa, e che permangono ancora tipi di organizzazione produttiva, di tecnica della produzione, di prevenzioni soggettive ed oggettive non adeguati alle esigenze sociali.

Oggi noi abbiamo ancora una cifra di infortuni che aumenta ogni anno in percentuale di fronte al decremento dell'occupazione; ciò vuol dire che l'incidenza del rischio è aumentata e che bisogna affrontare subito e seriamente il problema. Quanto alle malattie professionali le nuove condizioni di lavoro, le nuove tecniche produttive, l'impiego di nuovi materiali impongono il riesame di tutta la legislazione vigente con la ricerca delle nuove cause di malattie del lavoro, delle diverse sostanze nocive, dei diversi sistemi di protezione ed assistenza. Appare innanzitutto necessaria la revisione delle tabelle delle lavorazioni pericolose, faticose ed insalubri, superate dalle nuove tecniche; appare anche necessaria la verifica dei nuovi rischi conseguenti ai nuovi ritmi di lavoro, alla nuova organizzazione della produzione, all'impiego di nuove materie.

A tal fine noi riteniamo necessario che il legislatore italiano debba adottare, sulla scorta delle decisioni dell'ILO, per le malattie professionali il sistema della lista aperta, che superi l'ermetica chiusura all'indenizzabilità di quelle malattie che nella lista

non sono incluse, e che lascia quindi il lavoratore privo di qualsiasi misura assistenziale per il mancato riconoscimento di nesso tra lavoro e malattia e consente la indennizzabilità solo ove la subita menomazione venga accertata in stretto rapporto consequenziale diretto con l'attività lavorativa specifica e delimitata.

È necessario, per tal motivo, che il legislatore italiano appresti tutti gli opportuni strumenti sulla base degli strumenti internazionali citati. Un servizio nazionale di medicina del lavoro renderà possibile la individuazione, la prevenzione del rischio e, ci auguriamo, la sua eliminazione.

Va rilevato infatti che nell'epoca moderna accanto alla sempre notevole pericolosità del lavoro, continua ad accentuarsi il fenomeno di alienazione del lavoratore conseguente alle nuove modalità di lavoro che, determinate da una palese frustrazione psico-fisica, estraniano l'uomo lavoratore da ogni interesse produttivo e da ogni interesse anche di ordine familiare.

La creazione di un servizio di medicina del lavoro si impone quindi con urgenza, così come si pone con urgenza la necessità di interventi legislativi relativamente allo orario di lavoro ed al tempo libero, ai riposi ed alle ferie. È evidente che il servizio che noi proponiamo di istituire non può essere realizzato totalmente in un breve arco di tempo. Occorre un piano a breve termine di attuazione graduale che il nostro disegno di legge demanda al regolamento. Tale piano deve tener conto degli agglomerati industriali e di quelli agricoli e deve, nella gradualità, dosare il suo intervento in maniera rispondente alle esigenze della tutela psico-fisica dei lavoratori contro i rischi del lavoro.

Il lavoratore è un essere umano che ha interessi economici e spirituali, che guarda ai problemi retributivi ma anche ai problemi del suo spirito, ai suoi interessi culturali, ai suoi affetti. Una società come la nostra, che vuole responsabilizzare l'uomo in tutte le sue attività, ha il dovere di predisporre una legislazione che garantisca all'uomo il soddisfacimento di tutti i suoi interessi.

Non basta infatti garantirgli una retribuzione sufficiente ed un lavoro produttivo gradito, occorre garantirgli la dignità e la possibilità di altri interessi e di partecipazione alla vita sociale.

È indispensabile che egli rientri dal suo lavoro sereno e non psicologicamente frustrato, che egli possa essere un genitore responsabile, che abbia il tempo e la volontà di affrontare i problemi della vita familiare e di intavolare con i figli un colloquio aperto sui loro problemi, che renda sempre più salda l'unità della famiglia e sempre più stretto il legame tra le generazioni.

Il perdurare dell'attuale situazione potrà fare conservare al mondo produttivo capacità professionali egregie (fino a quando non saranno irrimediabilmente deteriorate dall'usura incessante) ma metterà certamente in crisi il lavoratore nella sua essenza umana facendogli perdere di vista quegli interessi e quelle responsabilità sulle quali si basa la civiltà dell'intera società.

Descrizione del disegno di legge con riferimento agli articoli.

Il disegno di legge che proponiamo consta di 25 articoli ripartiti in quattro titoli in cui sono impostati i vari aspetti del Servizio di medicina del lavoro.

Il titolo I, « Compiti e finalità del Servizio nazionale di medicina del lavoro », consta di tre articoli. Con l'articolo 1 si istituisce il Servizio di medicina del lavoro ponendolo nel quadro delle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Tale nostra impostazione corrisponde alla tesi da noi esposta nella prima parte della relazione al presente disegno di legge. Noi riteniamo infatti che tutto quanto investe la tutela dei lavoratori, anche dal punto di vista igienico-sanitario, ed ancor più la loro tutela contro i rischi del lavoro, debba rientrare in un contesto generale riguardante la tutela dei lavoratori in tutti i suoi aspetti.

L'articolo 1, pertanto, nell'istituire il Servizio nazionale di medicina del lavoro « per

assicurare la tutela della salute dei lavoratori dipendenti ed autonomi» lo pone alle dipendenze del Ministero del lavoro, organizzandolo in una Direzione generale coadiuvata da un Comitato centrale permanente per la medicina del lavoro.

L'articolo 2 del disegno di legge ha cura di definire i compiti del Servizio stesso che si compendiano:

a) nella effettuazione di visite mediche preventive e periodiche per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica dei lavoratori, anche a richiesta dei singoli lavoratori, e nel controllo delle anzidette condizioni di idoneità al rientro del lavoratore dopo malattie di durata superiore a 15 giorni ed infortuni che abbiano comportato un'assenza dal lavoro superiore a 10 giorni;

b) nel controllo sull'adattamento e riadattamento del lavoratore nell'ambiente di lavoro;

c) nel servizio di pronto soccorso in caso di infortunio e nella cura degli infortunati nel caso di infortuni che non comportino assenze dal lavoro;

d) nel controllo sull'osservanza delle norme sull'igiene e la sicurezza del lavoro;

e) nel controllo sulla rispondenza delle attrezzature e dei metodi di lavoro, nonché delle attrezzature igienico-sanitarie e delle condizioni dell'ambiente di lavoro, alle esigenze di tutela della salute dei lavoratori;

f) nella collaborazione alla organizzazione della prevenzione delle malattie del lavoro e nella promozione delle ricerche sulle causalità delle malattie e degli infortuni da lavoro;

g) nella collaborazione alla formulazione di norme generali per il controllo, la verifica e l'ammodernamento degli impianti esistenti e dei mezzi di prevenzione individuali ed alla predisposizione di nuovi impianti e di nuovi mezzi individuali.

L'articolo 3 esclude dai compiti del Servizio di medicina del lavoro quelli di controllo fiscale sulle assenze per malattia, vietando inoltre ai medici che fanno parte di tale servizio l'esercizio di attività sanitaria,

diagnostica e terapeutica, nei confronti dei lavoratori ad essi affidati dal Servizio di medicina del lavoro. Esso stabilisce però che gli stessi debbono essere informati dello stato di malattia dei lavoratori assenti e sulle cause che possono averlo determinato.

Il titolo II del disegno di legge, che consta di 8 articoli, ha per oggetto gli « organi del Servizio di medicina del lavoro ».

Gli articoli 4 e 5 ribadiscono il legame di dipendenza del Servizio nazionale di medicina del lavoro dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la funzione consultiva obbligatoria del Comitato centrale permanente per la medicina del lavoro.

L'articolo 6 definisce la composizione di tale organo del quale dovranno far parte rappresentanti dei Dicasteri interessati, docenti ordinari di materia medica delle branche interessate, rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi e subordinati, rappresentanti dell'INAM, dell'INAIL e dell'ENPI, nonché un professore ordinario di ingegneria, uno di architettura, uno di chimica industriale, uno psicologo del lavoro ed un assistente sociale.

L'articolo 7 fissa le funzioni del Comitato centrale permanente il quale deve proporre la misura dei contributi da corrispondere da parte dei datori di lavoro per il finanziamento del servizio, indicare le misure tecniche per abolire o ridurre i rischi del lavoro, elaborare proposte per organizzare l'attività produttiva in maniera da garantire la tutela della salute dei lavoratori, indirizzare l'attività di ricerca nel campo delle malattie del lavoro.

Gli articoli 8 e 9 prevedono l'istituzione dei servizi provinciali di medicina del lavoro e di comitati provinciali permanenti e ne fissano le funzioni e la composizione tenendo presenti i criteri previsti per il Comitato centrale permanente, nei limiti del possibile.

L'articolo 10 prevede l'istituzione di una sezione apposita per la ricerca nel campo delle malattie del lavoro presso il CNR, ricerca che, oltre ad essere svolta per iniziativa spontanea, può essere richiesta dal Comitato centrale permanente. Il risultato delle

indagini, che possono essere svolte anche di concerto con gli istituti universitari, deve essere comunicato alla Direzione generale di medicina del lavoro che dovrà tenerne conto nelle sedute dei lavori del Comitato centrale permanente.

Il titolo III consta di 13 articoli e riguarda « l'organizzazione ed il funzionamento del servizio di medicina del lavoro ».

L'articolo 12 prevede l'istituzione di ambulatori di medicina del lavoro nei comuni e nell'ambito di consorzi intercomunali mentre l'articolo 13 prevede l'istituzione di ambulatori nelle aziende commerciali, industriali ed agricole con un minimo di 250 dipendenti.

L'articolo 14 considera la necessità di assicurare la presenza nell'ambulatorio del medico del lavoro in relazione alle necessità del servizio onde garantire anche l'esigenza delle visite mediche periodiche oltre che delle visite richieste individualmente dai lavoratori nonchè di tutto quanto è previsto dai compiti del Servizio di medicina del lavoro. A tal proposito l'articolo 15 stabilisce anche in che cosa dovranno consistere le visite mediche: esami anamnestici, esami clinici generali e particolari, compresi gli esami sensoriali, esami radiologici e di laboratorio.

Le modalità di istituzione e di attrezzatura degli ambulatori sono dall'articolo 16 demandate al regolamento.

Gli articoli 17-22 si soffermano sulla possibilità per il medico di accedere all'azienda in tutti i momenti ed in tutti i reparti per svolgervi i necessari sopralluoghi ed elaborare i necessari rilievi, anche sulla scorta delle informative che il medico deve in ogni momento poter ottenere dalla direzione dell'azienda sul processo produttivo, i materiali impiegati e le modalità di lavoro.

Tale informativa va protetta dal segreto di ufficio così come le notizie di ordine sanitario vanno protette dal segreto professionale.

Gli stessi articoli prevedono le modalità di compilazione delle schede sanitarie sia per la parte da riferire all'impresa che per la parte da riferire al lavoratore.

È previsto anche un sistema di ricorso per il lavoratore in caso di conflitto fra il giudizio del medico del lavoro e quello del medico curante.

L'articolo 23 prevede l'obbligo del servizio di medicina del lavoro di notificare all'Ispettorato del lavoro le insorgenze patologiche presumibilmente in rapporto causale diretto col lavoro, entro tre giorni dalla loro manifestazione o entro 24 ore dalla morte dei lavoratori.

L'articolo 24 prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro di un ruolo del personale sanitario degli appartenenti al servizio di medicina del lavoro ed il sistema di reclutamento di tale personale. Strumento per il reclutamento dovranno essere i pubblici concorsi banditi dal Ministero del lavoro con le modalità che dovranno essere contenute nel regolamento alla legge, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Il titolo IV, « Finanziamento del servizio di medicina del lavoro », consta di un solo articolo, l'articolo 25, che indica come copertura della spesa per l'istituzione ed il funzionamento del servizio il Fondo nazionale di medicina del lavoro, alimentato dai contributi dei datori di lavoro, fissati dalla Direzione generale del Servizio di medicina del lavoro su proposta del Comitato centrale permanente e dai contributi dello Stato stanziati annualmente nella tabella del bilancio del Ministero del lavoro.

È giusto infatti che l'onere per questo servizio ricada in parte sulla produzione della quale protagonisti sono proprio i lavoratori e sullo Stato il quale ha come impegno costituzionale la tutela dei lavoratori. Ed è importante che sia tutta la collettività, che della produzione, del benessere e del progresso economico si avvantaggia, a venire incontro a coloro i quali affrontano quotidianamente, con una remunerazione spesso insufficiente, i rischi del lavoro con la terribile prospettiva di ricavare dal lavoro svolto quelle menomazioni fisiopsichiche che alienano ed intaccano il vero patrimonio del lavoratore: la sua capacità di produttività e di guadagno.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****COMPITI E FINALITA' DEL SERVIZIO
DI MEDICINA DEL LAVORO****Art. 1.**

Per assicurare la tutela della salute dei lavoratori dipendenti ed autonomi nell'ambiente di lavoro è istituito alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Servizio nazionale di medicina del lavoro.

Esso, organizzato in Direzione generale, è retto da un direttore generale che è coadiuvato da un Comitato centrale permanente per la medicina del lavoro.

Art. 2.

Il servizio di medicina del lavoro ha i seguenti compiti:

1) esegue le visite mediche preventive e periodiche secondo le disposizioni di legge al fine di accertare l'idoneità psico-fisica del soggetto al lavoro;

2) effettua visite periodiche di controllo dello stato di salute dei lavoratori, nonché le visite individualmente richieste dai lavoratori;

3) controlla le condizioni di idoneità psico-fisica del lavoratore alla ripresa del lavoro dopo le assenze per malattia superiori a 15 giorni e per infortuni superiori a 10 giorni;

4) sorveglia le condizioni di adattamento e riadattamento del lavoratore al momento dell'inserimento iniziale nel lavoro e in caso di cambiamento di occupazione, per malattie od altre cause;

5) assicura il servizio di pronto soccorso agli infortunati e la loro successiva cura quando sono in grado di proseguire il lavoro;

6) controlla l'osservanza della legislazione per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza del lavoro;

7) rileva, attraverso accertamenti periodici, la rispondenza delle attrezzature, dei procedimenti tecnici, dei metodi e ritmi di lavoro, nonchè delle condizioni ambientali alle esigenze di tutela dell'integrità fisiopsichica dei lavoratori e riferisce le sue relazioni al datore di lavoro e all'Ispettorato provinciale del lavoro perchè vengano adottate le opportune prescrizioni;

8) controlla le installazioni igienico-sanitarie di fabbrica, le istituzioni assistenziali create dall'azienda e da altri enti per i lavoratori, ivi compresi i dormitori, le mense, gli spogliatoi, gli asili nido;

9) collabora alla organizzazione della prevenzione delle malattie del lavoro, rendendosi promotore di ricerche nel campo della causalità lavoro-malattia e degli infortuni, alla raccolta di dati statistici circa la incidenza e la tipicità degli infortuni e delle malattie professionali;

10) esegue le prescrizioni igieniche e profilattiche impartite dall'Ispettorato del lavoro;

11) su richiesta dell'Ispettorato del lavoro esprime pareri sui problemi igienico-sanitari relativi ai lavoratori e all'ambiente di lavoro;

12) collabora all'elaborazione di norme generali per il controllo, la verifica e l'ammodernamento di impianti già esistenti, nonchè dei mezzi prevenzionistici individuali, e per la progettazione di nuovi impianti e di nuovi mezzi di prevenzione individuali sia in relazione alle condizioni ambientali sia per un migliore adattamento della macchina e del mezzo di prevenzione individuale all'uomo.

Art. 3.

Il Servizio di medicina del lavoro non ha compiti di controllo fiscale sulle assenze per malattia.

I medici che fanno parte del Servizio di medicina del lavoro non possono esercitare attività sanitaria, diagnostica e terapeutica

nei confronti dei lavoratori loro affidati dal Servizio di medicina del lavoro.

Essi debbono però essere informati sullo stato di malattia del lavoratore assente e delle cause che lo possono aver determinato.

TITOLO II

ORGANI DEL SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO

Art. 4.

Il Servizio di medicina del lavoro è alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che lo dirige con la collaborazione del Ministero della sanità.

Art. 5.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lo svolgimento del suo compito opererà attraverso una Direzione generale per il Servizio di medicina del lavoro. Organo di stretta collaborazione della Direzione sarà un Comitato centrale permanente per la medicina del lavoro il cui parere sarà obbligatorio su tutte le questioni inerenti all'attività del servizio.

Art. 6.

Il Comitato centrale permanente per la medicina del lavoro è composto da:

a) il Direttore generale del Servizio nazionale di medicina del lavoro, che lo presiede;

b) un rappresentante del Ministero della sanità, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio con l'estero, un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

c) un ordinario di igiene, un ordinario di medicina legale, due ordinari di medicina del lavoro, un ordinario di neurologia, un ordinario di ginecologia, un ordinario di ingegneria, un ordinario di architettura, un ordinario di chimica industriale, un do-

cente od esperto di psicologia del lavoro, un assistente sociale, designati dalle rispettive categorie;

d) tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle associazioni di categoria più rappresentative dell'industria, del commercio e dell'agricoltura;

e) nove rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale;

f) sei rappresentanti dei lavoratori autonomi designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale;

g) due rappresentanti dell'ENPI;

h) due rappresentanti dell'INAIL;

i) due rappresentanti dell'INAM;

Art. 7.

Il Comitato centrale permanente di medicina del lavoro svolge i seguenti compiti:

1) propone la misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento del Servizio nazionale di medicina del lavoro;

2) indica le misure tecniche atte ad abolire o ridurre i rischi del lavoro;

3) elabora proposte per organizzare la attività produttiva in maniera da garantire la tutela della salute ai lavoratori;

4) controlla l'attività dei comitati provinciali di medicina del lavoro;

5) indirizza l'attività di ricerca nel campo delle malattie del lavoro.

Art. 8.

In ogni provincia dovrà essere costituito presso l'ufficio del lavoro un servizio provinciale di medicina del lavoro alle dipendenze del Direttore provinciale con un Comitato provinciale di medicina del lavoro che sarà da lui presieduto.

Il Comitato provinciale dovrà per quanto possibile rispecchiare la composizione del Comitato centrale permanente per la medicina del lavoro.

Del Comitato provinciale devono obbligatoriamente far parte:

a) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro che lo presiede;

b) un rappresentante della Prefettura un rappresentante della Camera di commercio, un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro, un rappresentante dell'Ispettorato dell'agricoltura, l'ufficiale sanitario del comune capoluogo e, ove la provincia sia sede di università, il direttore dell'Istituto di medicina del lavoro, e nelle altre provincie un esperto in medicina del lavoro, un assistente sociale;

c) tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale;

d) nove rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale;

e) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

Art. 9.

I Comitati provinciali elaborano direttive da impartire su tutto il territorio della provincia, in relazione ai compiti affidati al Servizio di medicina del lavoro; vigilano sull'attività degli ambulatori comunali e di fabbrica; emettono pareri su richiesta del Comitato centrale permanente e formulano proposte allo stesso.

Art. 10.

Al fine di attuare una attività organica di ricerca nel campo delle malattie del lavoro è istituita presso il Consiglio nazionale delle ricerche una sezione per la medicina del lavoro.

Tale sezione è composta da:

un ordinario di fisiologia, un ordinario di patologia generale, un ordinario di clinica medica, due ordinari di medicina del lavoro, un ordinario di medicina legale, un ordinario di igiene, un ordinario di psicologia, un ordinario di medicina veteri-

narìa, un ordinario di neurologia, un ordinario di ginecologia, un ordinario di ingegneria, un ordinario di architettura, un ordinario di chimica, un ordinario di tossicologia, designati dalle associazioni di categoria.

Art. 11.

La sezione di cui all'articolo precedente svolge i seguenti compiti:

- 1) studia ed elabora le metodologie più idonee ad evitare ed individuare i rischi del lavoro;
- 2) elabora le indicazioni per eliminarle o ridurle;
- 3) elabora le norme tecniche per l'ammodernamento, la progettazione ed il collaudo degli impianti, macchine e costruzioni al fine di adeguarli alle necessità fisiopsicosomatiche dei lavoratori.

Nello svolgimento dei suoi lavori può avvalersi della consulenza degli istituti universitari.

Gli elaborati della sezione devono essere periodicamente forniti alla Direzione generale di medicina del lavoro che ne terrà conto nelle sedute dei lavori del Comitato consultivo permanente di medicina del lavoro.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO

Art. 12.

Nell'ambito di ogni Comune e di ogni Consorzio intercomunale dovrà essere istituito un ambulatorio di medicina del lavoro alle dipendenze del Servizio provinciale di medicina del lavoro, o più ambulatori qualora il Comune superi i 20 mila abitanti o il Consorzio intercomunale superi i 50 mila abitanti.

L'ambulatorio dovrà essere diretto da un medico che dovrà, secondo il numero degli

abitanti, avere uno o più medici collaboratori e sufficiente personale tecnico ausiliario.

Art. 13.

Presso ogni azienda industriale, agricola e commerciale con più di 250 dipendenti dovrà essere istituito un ambulatorio di medicina del lavoro sotto il controllo del Servizio provinciale di medicina del lavoro.

Art. 14.

La presenza del medico nell'azienda ove non si tratti di lavorazioni per le quali sono prescritte norme speciali, deve essere tale da assicurare un servizio sufficiente, giornaliero, atto a coprire anche le esigenze determinate dalle visite periodiche.

Art. 15.

Le visite mediche consisteranno:

- 1) nell'esame anamnestico relativo, in particolare, alla situazione lavorativa;
- 2) nell'esame clinico generale;
- 3) in esami clinici specialistici;
- 4) in esami radiologici e di laboratorio per ciascun rischio;
- 5) esami sensoriali.

Art. 16.

Il regolamento di attuazione alla presente legge dovrà stabilire le modalità di apprestamento dei locali per il Servizio di medicina del lavoro e delle attrezzature necessarie.

Le installazioni predette dovranno comunque comprendere un locale per il medico, una sala visite ed una sala d'attesa.

Art. 17.

Il Servizio di medicina del lavoro deve avere possibilità di accesso nell'azienda in tutti i momenti ed in tutti i suoi reparti con la facoltà di effettuare visite mediche

e sopralluoghi straordinari quando, a suo giudizio, lo richiedano le particolari condizioni in cui si svolge il lavoro o lo stato fisico dei lavoratori.

Esso deve essere informato delle sostanze usate, delle tecnologie adottate e delle sostanze nocive che possono svilupparsi nel processo produttivo.

I componenti del Servizio medico del lavoro sono tenuti al segreto di ufficio e al segreto professionale per tutte le notizie concernenti la produzione e le notizie di carattere sanitario concernenti i lavoratori.

Art. 18.

Per ogni visita il medico deve rilasciare al lavoratore un certificato contenente i referti di laboratorio, la diagnosi, il giudizio sulla idoneità psico-fisica al lavoro e gli eventuali suggerimenti profilattici.

Al datore di lavoro deve essere trasmessa una scheda contenente il solo giudizio sulla idoneità psicofisica al lavoro.

Tale scheda deve essere conservata sul luogo del lavoro per almeno 10 anni.

Il lavoratore può ricorrere contro il giudizio di non idoneità ad un collegio medico composto da un ispettore medico del lavoro, dal medico del Servizio di medicina del lavoro e dal suo medico di fiducia.

Art. 19.

Per ogni sopralluogo il medico deve rilasciare al datore di lavoro una scheda contenente i dati rilevati e un giudizio sulle condizioni ambientali, sulla periodicità degli impianti e dei settori da esso controllati.

Tale scheda deve essere conservata sul luogo del lavoro per almeno 10 anni.

Contro il giudizio di pericolosità, che deve essere convalidato dal Servizio provinciale di medicina del lavoro, il datore di lavoro può ricorrere ad un collegio composto di un ispettore medico del lavoro, dal medico del Servizio di medicina del lavoro e da un medico di fiducia.

Art. 20.

Non possono essere nominati medici di fiducia nè dai datori di lavoro nè dai lavoratori i medici dipendenti a qualunque titolo dal Servizio di medicina del lavoro.

Art. 21.

In caso di disaccordo fra il medico del Servizio di medicina del lavoro ed il medico curante sul giudizio di idoneità fisica del lavoratore a riprendere il lavoro dopo assenza per malattia od infortunio, la decisione è demandata ad un collegio medico composto da un ispettore medico del lavoro che lo presiede, dal medico del Servizio di medicina del lavoro e dal medico di fiducia del lavoratore.

Art. 22.

Il medico del Servizio di medicina del lavoro deve comunicare per iscritto al datore di lavoro e alla Commissione interna i rilievi di ordine igienico-sanitari emersi nell'esercizio delle proprie funzioni indicando le soluzioni idonee ad eliminare tali inconvenienti.

Nel caso in cui le prescrizioni non vengano osservate del tutto od anche in parte, il medico del Servizio di medicina del lavoro è tenuto ad informare il Comitato comunale del Servizio o, in mancanza, il Comitato provinciale nella cui giurisdizione risiede.

Art. 23.

Il Servizio di medicina del lavoro deve notificare all'Ispettore del lavoro i casi di malattia e le manifestazioni patologiche quando siano presumibilmente in rapporto causale diretto col lavoro.

La notifica deve essere fatta entro tre giorni dalla conoscenza della manifestazione e, nei casi di morte, entro 24 ore.

Art. 24.

Il personale sanitario del Servizio di medicina del lavoro viene reclutato attraverso pubblici concorsi banditi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le modalità che saranno fissate nel regolamento di attuazione alla presente legge, che dovrà essere emanato entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge stessa.

Per il personale di cui al comma precedente dovrà essere istituito un ruolo apposito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

TITOLO IV

FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 25.

Per la copertura delle spese derivanti dalla istituzione del Servizio nazionale di medicina del lavoro è istituito un « Fondo nazionale di medicina del lavoro » alimentato da:

a) contributi dello Stato stanziati attualmente nella tabella del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) contributi dei datori di lavoro nella misura proposta dalla Direzione generale del Servizio di medicina del lavoro, sentito il Comitato centrale consultivo permanente.